STUDIO LUONGO
DOTTORI COMMERCIALISTI

N. 23
11 giugno
2026

DICHIARAZIONE IVA TARDIVA, OMESSA E INTEGRATIVA

ADEMPIMENTO

Dichiarazione IVA: tardiva, omessa e integrativa

Focus operativo sugli adempimenti connessi alla dichiarazione IVA annuale, con analisi delle regole relative alla presentazione ordinaria, tardiva, omessa e integrativa. Vengono esaminati termini, modalità di trasmissione telematica, ravvedimento operoso, sanzioni applicabili e possibilità di regolarizzazione degli errori dichiarativi. Approfondimento dedicato anche alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 e alla nuova procedura di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni omesse, prevista dall'art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972.

DA SAPERE

La dichiarazione IVA tardiva si presenta entro il 29 luglio 2026

La dichiarazione IVA 2026, relativa all'anno 2025, doveva essere presentata entro il 30 aprile da parte dei contribuenti che non ne hanno anticipato la trasmissione entro il 28 febbraio 2026, comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2025 nel quadro VP della dichiarazione. Dopo il 30 aprile, è possibile adempiere all'obbligo entro il 29 luglio 2026, con il pagamento della sanzione di 250 euro, che può essere regolarizzata versando la sanzione ridotta di 25 euro.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Nuove regole operative per applicare il dazio UE sui piccoli pacchi

Impresa - Albo nazionale delle attività storiche: modalità attuative

Lavoro - Prestazioni INAIL: importi rivalutati per il 2026

Scadenze dall'11 al 25 giugno 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI

Dichiarazione IVA: tardiva, omessa e integrativa

di Stefano Setti

Focus operativo sugli adempimenti connessi alla dichiarazione IVA annuale, con analisi delle regole relative alla presentazione ordinaria, tardiva, omessa e integrativa. Vengono esaminati termini, modalità di trasmissione telematica, ravvedimento operoso, sanzioni applicabili e possibilità di regolarizzazione degli errori dichiarativi. Approfondimento dedicato anche alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 e alla nuova procedura di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni omesse, prevista dall'art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972.

ADEMPIMENTO

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 322/1998, la **dichiarazione annuale IVA** relativa al periodo d'imposta 2025 **doveva essere presentata** esclusivamente in via telematica nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026**.
Il termine individuato dalla norma riguarda esclusivamente la trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e non anche la consegna della documentazione o del modello dichiarativo all'intermediario incaricato dell'invio telematico.
La disciplina normativa, infatti, non prevede uno specifico termine entro cui il contribuente debba trasmettere la dichiarazione al professionista o all'intermediario abilitato, ma individua unicamente la scadenza finale, entro la quale il modello deve risultare acquisito dai sistemi informatici dell'Amministrazione Finanziaria.
Ne consegue che il contribuente, pur potendo organizzarsi liberamente con il proprio intermediario circa le tempistiche operative di predisposizione e controllo della dichiarazione, doveva comunque garantire la consegna dei dati e della documentazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30 aprile 2026, così da consentire all'intermediario l'esecuzione delle necessarie verifiche e il corretto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

Attenzione
Sotto il profilo formale, la dichiarazione IVA si considera validamente presentata nel giorno in cui viene effettivamente trasmessa mediante le procedure telematiche dell'Agenzia delle Entrate. Più precisamente, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002, n. 6/E, rileva il momento in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Pertanto, non assumono rilevanza la data di predisposizione del modello né quella di consegna all'intermediario, ma

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

esclusivamente la data risultante dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate a seguito della corretta acquisizione del *file* dichiarativo.

DICHIARAZIONE IVA TARDIVA

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998, nei casi in cui il soggetto passivo IVA non abbia proceduto alla presentazione della dichiarazione IVA e intenda provvedere, **potrà farlo entro i successivi novanta giorni** dalla scadenza del termine ordinario, affinché la stessa non si consideri omessa, **avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso**.
Va da sé che, con riferimento alla dichiarazione IVA 2026 (anno d'imposta 2025), il termine ultimo è il **29 luglio 2026** (oltre tale termine la dichiarazione si considererà omessa).

Attenzione
Resta fermo il fatto che il soggetto passivo IVA, al fine di regolarizzare la propria posizione, dovrà:

- **presentare la dichiarazione IVA, versando la corrispondente sanzione** per la tardività, pari a **25 euro**, per meglio dire la sanzione in misura fissa di 250 euro, ridotta a un decimo (versamento tramite il modello F24 di 25 euro, utilizzando il **codice tributo 8911** e come anno di riferimento l'anno in cui si è commessa la tardiva presentazione);
- se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, **procedere al pagamento dell'imposta e degli interessi**, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario. E' dovuta, altresì, la relativa sanzione per omesso versamento (pari al **25%** - per errori commessi dal 1° settembre 2024), ridotta secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.

DICHIARAZIONE IVA OMESSA

Le **dichiarazioni IVA presentate con un ritardo superiore a 90 giorni** rispetto al termine ordinario **si considerano**, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, **dichiarazioni omesse**. Ciò nonostante, la dichiarazione tardivamente trasmessa conserva comunque efficacia quale titolo per la riscossione dell'imposta eventualmente dovuta e dei relativi interessi.
Sotto il profilo sanzionatorio, il D.Lgs. n. 87/2024 ha profondamente modificato l'art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, introducendo un sistema più articolato e, in alcuni casi, più favorevole al contribuente che regolarizza spontaneamente la propria posizione.
In particolare, in presenza di imposta dovuta, l'omessa dichiarazione è punita con una **sanzione amministrativa pari al 120%** dell'imposta non dichiarata, con un minimo di euro 250, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024.
La stessa disposizione prevede, tuttavia, una significativa riduzione sanzionatoria nell'ipotesi in cui il contribuente presenti spontaneamente la dichiarazione omessa prima dell'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento,

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

delle quali abbia avuto formale conoscenza. In tale circostanza, la **sanzione è ridotta al 75%** dell'imposta dovuta.
L'omessa presentazione della dichiarazione può assumere anche rilevanza penale. L'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce, infatti, che "*è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila*".
Sul punto assume particolare rilievo l'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, che disciplina le cause di non punibilità. La norma prevede che il **reato non sia punibile**, qualora il contribuente provveda alla presentazione della dichiarazione omessa e al pagamento integrale dei debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e comunque prima che abbia avuto formale conoscenza di accessi, verifiche, ispezioni o procedimenti penali.

Attenzione
Il **credito IVA emergente da una dichiarazione omessa non può essere automaticamente disconosciuto, qualora il contribuente sia in grado di dimostrarne l'effettiva esistenza**, mediante idonea documentazione contabile e fiscale. Si tratta di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, applicabile non soltanto nell'ipotesi di utilizzo del credito in compensazione, ma anche nei casi in cui il contribuente ne richieda il rimborso. Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sent. 9 aprile 2026, n. 8979, ha, infatti, ribadito che il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA non può essere negato esclusivamente per il fatto che la dichiarazione è stata presentata oltre il termine di 90 giorni e, quindi, considerata omessa sotto il profilo formale.

Ne consegue che l'omissione dichiarativa non determina, di per sé, la perdita del credito IVA, qualora il contribuente dimostri il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa unionale e nazionale.
L'orientamento espresso dalla Suprema Corte sembra, inoltre, superare la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 82/E del 2020, secondo cui la richiesta di rimborso contenuta in una dichiarazione tardiva oltre 90 giorni sarebbe inefficace, imponendo al contribuente la presentazione di una nuova istanza.

Attenzione
Si ricorda che l'art. 1, comma 111, della legge n. 199/2025 (legge di Stabilità 2026), ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo art. 54-bis.1, **prevedendo una specifica procedura di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni IVA omesse**. La norma consente all'Agenzia delle Entrate di liquidare automaticamente l'imposta dovuta sulla base dei dati disponibili nell'Anagrafe Tributaria e, in particolare, delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). Ai sensi dell'art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, si considerano omesse non soltanto le dichiarazioni non presentate, ma anche quelle formalmente trasmesse, prive dei quadri necessari alla determinazione dell'imposta, in particolare dei quadri VE e VF. La procedura trova applicazione per le annualità ancora

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

accertabili ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972. Considerato che la legge n. 199/2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, la liquidazione automatizzata può riguardare, in linea generale, le annualità a partire dal 2018, purché caratterizzate da omissione dichiarativa.

L'Agenzia delle Entrate notificherà al contribuente una comunicazione bonaria, rispetto alla quale potranno essere formulate osservazioni entro 60 giorni. In sede di contraddittorio, può essere riconosciuto anche il credito IVA proveniente dall'anno precedente, inizialmente non considerato nella liquidazione automatica, come chiarito dalla relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2026.
La comunicazione contiene l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione per omessa dichiarazione prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, pari al 120% dell'imposta dovuta. Tuttavia, se il contribuente definisce la pretesa entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la sanzione viene ridotta a un terzo, risultando, quindi, pari al 40% dell'imposta.
La definizione impedisce, però, l'applicazione della sanzione ridotta del 75%, prevista dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, per le dichiarazioni omesse, successivamente presentate in assenza di controlli.
Gli interessi applicabili in caso di definizione sono pari al 3,5% annuo ai sensi dell'art. 6 del D.M. 21 maggio 2009; in assenza di definizione, gli interessi restano fissati al 4%.
La norma esclude, inoltre, la possibilità di effettuare il pagamento mediante compensazione e non prevede la rateazione delle somme richieste in sede di comunicazione bonaria. In caso di mancato pagamento, le somme saranno iscritte a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.

DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA

Nel momento in cui sia stata presentata la dichiarazione IVA, il contribuente può, comunque, **rettificare o integrare** la dichiarazione annuale IVA, per correggere eventuali errori od omissioni, **mediante un successivo invio telematico, barrando la casella "*dichiarazione integrativa*" all'interno del Frontespizio**.
Ne consegue che la dichiarazione integrativa IVA consente al contribuente di correggere errori od omissioni presenti nella dichiarazione IVA già presentata, compresi quelli che hanno determinato un'imponibile maggiore o minore, un debito d'imposta maggiore o minore o una detrazione maggiore o minore.
Tale correzione può essere effettuata **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione, come confermato anche dalla circolare n. 1/E del 2018 dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto passivo cessionario/committente può utilizzare la dichiarazione integrativa "a favore" per recuperare l'IVA non detratta su fatture regolarmente ricevute, ma non tempestivamente registrate, fermi restando gli obblighi di regolarizzazione della fattura e l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

La dottrina concorda sulla possibilità di recuperare l'IVA tramite dichiarazione integrativa anche per fatture ricevute in ritardo, come confermato anche da risposte a interpelli specifici, come nel caso dell'interpello n. 832 del 2021. Tuttavia, nel caso oggetto dell'interpello 25 settembre 2023, n. 435, l'Agenzia delle Entrate ha risposto in modo negativo. Nonostante la "presa visione" della fattura costituisca il presupposto formale per l'esercizio del diritto alla detrazione, nel caso specifico l'istante non è legittimato a operare alcuna detrazione, poiché è rimasto inerte nel prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata fino al 2023. Di conseguenza, l'Agenzia ha concluso che, per le prestazioni pagate negli anni 2021 e 2022, il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione è ormai scaduto e non è possibile ricorrere alle dichiarazioni integrative per recuperare il credito IVA relativo a tali anni, in quanto la facoltà prevista dalla circolare n. 1/E del 2018 è applicabile solo in caso di tempestiva ricezione delle fatture.

Attenzione
Se la dichiarazione integrativa è presentata **a favore** del contribuente, **non si applicano sanzioni**, neppure quelle previste dall'art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 per dichiarazione inesatta, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 9 resa in occasione di incontro con la stampa specializzata del 24 gennaio 2018.
Qualora, invece, la stessa sia **a sfavore** del contribuente, vi saranno le sanzioni per eventuale omesso versamento dell'imposta nella misura del **25%** dell'imposta (errori commessi dal 1° settembre 2024) ovvero indebita detrazione IVA pari al **70%** dell'imposta (errori commessi dal 1° settembre 2024).

Tipologia di dichiarazione	Tempistica di presentazione	Sanzioni per errori commessi dal 1° settembre 2024 (ferma restando la possibilità di ravvedimento operoso)
Dichiarazione IVA ordinaria	Tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno seguente a quello d'imposta (per l'anno d'imposta 2025, il termine ultimo è il 30 aprile 2026)	Nessuna
Dichiarazione IVA tardiva	Entro 90 giorni dalla scadenza del termine (per l'anno d'imposta 2025, entro il 29 luglio 2026)	- Euro 250 (con un massimo di euro 1.000); - eventuale ulteriore sanzione del 25% dell'imposta, in presenza di omesso versamento IVA
Dichiarazione IVA omessa	Oltre 90 giorni	- 120% delle imposte dovute (minimo 250 euro); - sanzione del 75% dell'imposta dovuta, nell'ipotesi in cui il contribuente presenti spontaneamente la dichiarazione omessa prima dell'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali abbia avuto formale

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

		conoscenza
Dichiarazione IVA integrativa (presentazione di una successiva dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta, ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile)	Entro i termini per la decadenza del potere di accertamento, stabiliti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972	- Dichiarazione integrativa IVA a favore: nessuna sanzione; - dichiarazione integrativa IVA a sfavore: sanzioni per errata dichiarazione IVA (euro 250), nonché eventuale insufficiente/omesso versamento (sanzione 25% dell'imposta), nonché eventuale sanzione per indetraibilità IVA (sanzione 70% dell'imposta)

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

DA SAPERE

La dichiarazione IVA tardiva si presenta entro il 29 luglio 2026

di Marco Peirolo

La dichiarazione IVA 2026, relativa all'anno 2025, doveva essere presentata entro il 30 aprile da parte dei contribuenti che non ne hanno anticipato la trasmissione entro il 28 febbraio 2026, comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2025 nel quadro VP della dichiarazione. Dopo il 30 aprile, è possibile adempiere all'obbligo entro il 29 luglio 2026, con il pagamento della sanzione di 250 euro, che può essere regolarizzata versando la sanzione ridotta di 25 euro.

La dichiarazione presentata **oltre il termine di scadenza**, ma **entro i novanta giorni successivi**, si considera **valida a tutti gli effetti**, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, e la violazione è punita con la **sanzione fissa di 250 euro**, prevista per l'omissione della dichiarazione in assenza di debito d'imposta. Resta, inoltre, ferma la **sanzione per omesso versamento**, laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione (circolare n. 42/E del 2016).
Dichiarazione IVA tardiva, integrativa, omessa: cosa succede dopo il termine del 30 aprile 2026?

Dichiarazione tardiva

L'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, considera applicabile il ravvedimento operoso, sempre che la regolarizzazione avvenga **entro 90 giorni** dal termine di presentazione della dichiarazione, versando la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione, **ridotta a 1/10 del minimo**.
La sanzione da pagare risulta, pertanto, pari a **25 euro**.
Di conseguenza, scaduto il termine del 30 aprile 2026, la dichiarazione IVA è valida se è **presentata entro il 29 luglio 2026**, ma è dovuta la sanzione di 250 euro, ridotta a 25 euro per effetto del ravvedimento operoso. Per l'eventuale tardivo o carente pagamento dell'imposta, si applica, inoltre, la **sanzione del 25% dell'imposta non versata** (12,50% dell'imposta, per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza), ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, ferma restando la **riduzione in caso di ravvedimento operoso**.

Dichiarazione omessa

La dichiarazione presentata dopo il novantesimo giorno dalla scadenza si considera **omessa a tutti gli effetti**, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulti dovuta.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la **sanzione proporzionale del 120%** del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un **minimo** di **250 euro**.
Tuttavia, in base all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, se la dichiarazione omessa è presentata con **ritardo superiore a 90 giorni, ma non oltre i termini di accertamento** stabiliti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la **sanzione del 75%** dell'imposta dovuta, vale a dire la sanzione prevista per l'omesso versamento, di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, pari al 25%, aumentata del triplo.
Se, invece, **non sono dovute imposte**, si applica la **sanzione fissa di 250 euro**.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato **esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta**, si applica la sanzione **da 250 a 2.000 euro**. Se, però, la dichiarazione omessa è presentata non oltre i termini di accertamento stabiliti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, la sanzione è **da 150 a 1.000 euro**.
In ogni caso, come si evince dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, le sanzioni dovute per la dichiarazione omessa non possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso (circolare n. 42/E del 2016 cit.).

Dichiarazione integrativa

In base all'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione IVA può essere integrata per **correggere errori od omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante una **successiva dichiarazione**, da presentare entro i termini stabiliti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.
Pertanto, in caso di **errori od omissioni relativi alla dichiarazione IVA per l'anno 2025**, presentata **entro il 30 aprile 2026** o **nei 90 giorni successivi**, il contribuente può trasmettere una dichiarazione integrativa, "a favore" o "a sfavore", **entro il 31 dicembre 2030**.
L'eventuale **credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza** detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa presentata **entro il termine** previsto per la presentazione della **dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo** può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero, sempre che ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i relativi requisiti, chiesto a rimborso (art. 8, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998).
L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, presentata **oltre il termine** previsto per la presentazione della **dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, può essere

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

chiesto a **rimborso** ove ricorrano, per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa, i relativi requisiti ovvero può essere utilizzato in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minore debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998).

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Dichiarazione IVA 2025: lettere di compliance

In arrivo le **lettere di *compliance*** per i contribuenti per i quali risulta, per il periodo d'imposta 2025, la **mancata presentazione della dichiarazione IVA** ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VJ o il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate inferiore a 1.000 euro. Tali soggetti possono **regolarizzare** la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni, decorrenti dal 30 aprile 2026, con il versamento delle **sanzioni in misura ridotta**.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 9 giugno 2026, n. 172588

Enti locali: modello per comunicare applicazione rottamazione quinquies

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato il **modello** con cui **Regioni ed enti locali** devono **comunicare** l'eventuale **applicazione** della definizione agevolata (**rottamazione quinquies**) ai carichi riferiti alle proprie entrate, affidati all'agente della riscossione (per esempio, IMU, TARI, bollo auto, multe stradali).
Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato

Premi in forma di benefit aziendale: limite di 5.000 euro

Anche nell'ipotesi in cui il lavoratore opti per l'erogazione del **premio in forma di *benefit* aziendale**, di cui all'art. 51 del TUIR, trova applicazione il nuovo **limite di imponibile di 5.000 euro**, previsto dalla legge di Bilancio 2026.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 9 giugno 2026, n. 22/E

Nuove regole operative per applicare il dazio UE sui piccoli pacchi

La Commissione UE ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull'attuazione del **dazio doganale temporaneo di 3 euro** sulle **vendite a distanza** di **beni importati** in una **spedizione** con un valore intrinseco **non superiore a 150 euro**. Il regolamento si applica a decorrere **dal 1° luglio 2026**.
Commissione UE, regolamento di esecuzione (UE) 5 giugno 2026, n. 2026/1200 (G.U.U.E. 8 giugno 2026, Serie L)

Consulenza giuridica: indicazioni operative delle Entrate

L'**Agenzia delle Entrate** ha fornito le **indicazioni operative** che consentono, per i tributi di sua competenza, l'agevole fruizione del **servizio di consulenza giuridica**, disciplinato dal nuovo art. 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Agenzia delle Entrate, provvedimento 8 giugno 2026, n. 171016

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori: residenza

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, con riguardo ai **dipendenti dell'EMBL**, l'accordo nulla statuisce riguardo alla possibilità per tali dipendenti di mantenere, ai fini delle imposte sul reddito, la **residenza fiscale** nel Paese di origine, nell'ipotesi in cui gli stessi **si trasferiscano in Italia** esclusivamente per svolgere l'attività di ricerca presso l'EMBL.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 giugno 2026, n. 121

IVA ordinaria per il servizio di analisi della qualità e potabilità dell'acqua

Il servizio di **analisi della qualità e potabilità dell'acqua** distribuita negli **edifici abitativi** non può beneficiare dell'aliquota IVA del 10%, ma deve essere assoggettato ad **aliquota IVA ordinaria**.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 giugno 2026, n. 120

Detrazione interventi ristrutturazione edilizia: agevolazioni Forze armate

Quanto alla detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR, **non sono previste specifiche deroghe a favore del personale appartenente alle Forze armate**. La normativa fissa, fra i requisiti per l'accesso al regime di favore, la condizione, per quanto di interesse, che nel 2026 l'**immobile sia adibito ad abitazione principale**. Al riguardo, occorre sottolineare che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale **al termine dei lavori**.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 giugno 2026, n. 119

Detrazione per costruzione autorimessa: non si applica alla capanna in legno

Il contribuente **non può usufruire della detrazione** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR, per la **costruzione di una capanna in legno**, **non costituendo** questa un'"**autorimessa**" ai fini catastali e non risultando espressamente l'esistenza di un vincolo di pertinenzialità nella relativa concessione edilizia.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 giugno 2026, n. 118

Carburanti: nuovo taglio delle accise fino al 3 luglio 2026

Il MEF ha disposto, a decorrere **dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio 2026**, la **rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa**. In particolare, le accise sono rideterminate in 622,90 euro per mille litri per la **benzina**, 622,90 euro per mille litri per **oli da gas o gasolio** usato come carburante, 242,77 euro per mille chilogrammi per gas di petrolio liquefatti (**GPL**) usati come carburanti e zero euro per metro cubo per il **gas naturale** usato come carburante.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 5 giugno 2026 (G.U. 6 giugno 2026, n. 129)

Anche Cipro è un Paese con un'imposta minima integrativa equivalente

Il 29 maggio 2026, la Commissione Europea ha pubblicato un documento sotto forma di risposta a domande frequenti, che chiarisce che tutti gli Stati membri dell'UE devono considerare **Cipro** come avente un'**imposta minima integrativa equivalente (*Qualified IIR*)** in vigore.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, avviso 5 giugno 2026

Superbonus: rilevanza catastale degli interventi

L'**obbligo di aggiornamento catastale** sussiste ogniqualvolta gli **interventi edilizi** risultino idonei a **incidere sugli elementi rilevanti ai fini del classamento**, con particolare riferimento alla **redditività ordinaria** dell'unità immobiliare. Conseguentemente, la rilevanza catastale degli interventi deve estendersi anche alle fattispecie in cui le migliorie apportate determinino un apprezzabile **mutamento del livello qualitativo e funzionale dell'immobile**, tale da incidere sulla relativa capacità reddituale, anche in assenza di variazioni della consistenza o della configurazione planimetrica, in coerenza con il contesto territoriale e con le unità immobiliari comparabili.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 5 giugno 2026, n. 21/E

Testo Unico imposte sui redditi: via libera definitivo

Il Consiglio dei Ministri ha **approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi**, in attuazione della legge delega fiscale. Il provvedimento, che ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.
Consiglio dei Ministri 4 giugno 2026

Titolarità effettiva e accesso ai dati: recepimento regole UE approvato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo un **decreto legislativo di attuazione** degli artt. 11, 12, 13 e 15 della Dir. (UE) n. 2024/1640 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per **prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**, che modifica la Dir. (UE) n. 2019/1937, e modifica e abroga la Dir. (UE) n. 2015/849. Il nuovo provvedimento riguarda l'**accesso alle informazioni** sulla **titolarità effettiva** contenute nel **Registro delle imprese**.
Consiglio dei Ministri 4 giugno 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Prima casa: acquisto nello stesso Comune dell'abitazione pre-posseduta

Anche nel caso di **acquisto prima casa nello stesso Comune dell'abitazione pre-posseduta**, parzialmente agevolata, è possibile richiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" per il nuovo acquisto, nello stesso Comune, a **condizione** di alienare, entro il termine di due anni, l'unica abitazione già posseduta, risultante dalla **fusione** della porzione di abitazione acquistata con l'agevolazione, con la porzione di abitazione (quella contigua) acquistata senza agevolazione.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 giugno 2026, n. 117

Trasferimenti di altre quote sociali: esenzione da imposta di successione

L'**esenzione** ex art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, si applica al **trasferimento di quote di società di persone** anche quando sulla partecipazione sia costituito **usufrutto**, purché sia il **nudo proprietario-socio** a impegnarsi a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all'usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 giugno 2026, n. 116

Trasferimenti di quote sociali in comunione

In merito al **trasferimento delle quote di partecipazione societaria in comunione**, l'**esenzione dall'imposta di successione e di donazione** trova applicazione anche per i trasferimenti che consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di "**comproprietà**", a **condizione** che, ai sensi dell'art. 2347 c.c., i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 giugno 2026, n. 115

Trasferimenti di valori mobiliari: trattamento fiscale

Non è ammissibile una normativa nazionale la quale preveda che un'operazione di **costituzione di una società di capitali** - il cui capitale sociale sia interamente versato, mediante partecipazioni detenute in altre società che possiedono beni immobili, dalla società **conferente**, la quale riceva, come corrispettivo, la **totalità del capitale sociale** della società così costituita - sia **assoggettata a un'imposta** la cui base imponibile è determinata secondo il valore patrimoniale fiscale di tali beni immobili o, eventualmente, il valore contabile di bilancio.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 4 giugno 2026, causa C-837/24

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

CPB: determinazione degli acconti

Per i **soggetti che hanno aderito al CPB**, non si applicano criteri diversi di **determinazione degli acconti**; la normativa specifica che occorre fare riferimento alle imposte determinate sulla base del reddito/valore della produzione netta oggetto di concordato.
Agenzia delle Entrate, FAQ 3 giugno 2026

Colonnine ricarica auto elettriche: servizio invio corrispettivi

A decorrere dal 3 giugno 2026, i **soggetti che gestiscono le colonnine** per la ricarica dei veicoli elettrici possono **registrare** direttamente *online* sul sito dell'Agenzia delle Entrate i loro "***Server energia***", cioè i dispositivi idonei a memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle vendite. A partire dal 23 giugno 2026, sarà aperto il canale di trasmissione e gli esercenti avranno **45 giorni di tempo** per inviare i dati delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.
Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 3 giugno 2026

Processo tributario telematico: nuovi avvisi sull'App IO

Dal 3 giugno 2026, il **servizio APP IO** relativo agli "*Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria*" è ampliato con due nuovi messaggi, riferiti alle **comunicazioni processuali del processo tributario telematico**, inviate via PEC dagli Uffici di segreteria delle medesime Corti.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Giustizia Tributaria, comunicati 3 giugno 2026

Elenco esperti indipendenti per composizione negoziata: requisiti iscrizione

Il CNDCEC ha reso noto che sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026 è stato pubblicato il D.dir. 23 aprile 2026, che reca importanti **novità** in merito ai **requisiti** richiesti per l'**iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata** di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recependo le istanze formulate dal Consiglio Nazionale.
CNDCEC, informativa 3 giugno 2026, n. 86

Commercialisti e impresa individuale commerciale: incompatibilità

Salvo ulteriori elementi di fatto, che consentano di escludere in concreto qualsiasi coinvolgimento del professionista **commercialista** nell'attività commerciale, la **sola attribuzione dell'esercizio dell'impresa ad altro soggetto** mediante procura institoria **non è di per sé sufficiente a escludere** la sussistenza della causa di **incompatibilità** prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

CNDCEC, Pronto Ordini 3 giugno 2026, n. 32

Oggetti e apparecchi ortopedici: nomenclatura combinata

Le espressioni «***oggetti e apparecchi di ortopedia***» e «***altri apparecchi*** *da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità*» **non comprendono** un **braccio robotico** collegato a una sedia a rotelle elettrica, che è azionato tramite una levetta (*joystick*) o un comando occipitale, al fine di eseguire movimenti che imitano quelli di un braccio umano, per maneggiare determinati oggetti.
Tribunale dell'UE, sentenza 3 giugno 2026, causa T-313/25

Valore in dogana: modalità di determinazione

Oltre ai documenti richiesti per lo sdoganamento, un **rappresentante doganale indiretto** è tenuto a essere in grado di produrre e di mettere a disposizione delle autorità doganali, qualora sia stato invitato a farlo nell'ambito di un **controllo doganale**, **tutti i documenti relativi alle merci importate**, inclusi quelli che comprovano il prezzo effettivamente pagato.
Tribunale dell'UE, sentenza 3 giugno 2026, causa T-224/25

Rettifica dell'IVA indebitamente fatturata

E' ammissibile una normativa nazionale che subordina l'esercizio del **diritto alla rettifica dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata** per un **periodo che è già stato oggetto di una verifica** fiscale a **condizioni** connesse alla presentazione di un nuovo elemento idoneo a comportare una modifica delle conclusioni di tale verifica, e ciò **anche in assenza di rischio** di perdita di gettito fiscale, purché il soggetto passivo interessato possa effettivamente esercitare il suo diritto alla rettifica per un periodo ragionevole.
Tribunale dell'UE, sentenza 3 giugno 2026, causa T-198/25

Veicoli introdotti nell'UE senza autorizzazione: manutenzione e riparazione

Qualora un **mezzo di trasporto** sia stato **introdotto temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione senza autorizzazione** a ricorrere al regime di **perfezionamento attivo**, le operazioni di **manutenzione e di riparazione** eseguite in detto territorio doganale costituiscono un utilizzo ai sensi di tale disposizione, anche qualora tale mezzo non sia stato utilizzato a fini di trasporto mentre si trovava nel territorio doganale dell'Unione, salvo che le suddette operazioni siano autorizzate mediante un'autorizzazione retroattiva di perfezionamento attivo, concessa dalle autorità doganali.
Tribunale dell'UE, Avvocato Generale, conclusioni 3 giugno 2026, causa T-383/25

Dichiarazione fiscale GloBE: FAQ delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla "***Dichiarazione Fiscale***

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

GloBE". Le FAQ evidenziano, tra l'altro, che i **dati** indicati nella dichiarazione fiscale devono risultare **coerenti** e riconciliabili con i dati contenuti nella **comunicazione rilevante**, fermo restando che il *software* di compilazione della dichiarazione consente margini di tolleranza in alcuni campi (ad esempio, l'aliquota di imposizione effettiva espressa in percentuale), anche in considerazione della necessità di convertire tutti i valori in euro.
Agenzia delle Entrate, FAQ 29 maggio 2026

IRAP: rimborso/compensazione per dividendi intra-UE o SEE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su **IRAP** e rimborso/compensazione per dividendi intra-UE o SEE. Il documento evidenzia che i soggetti che al **1° gennaio 2026** avevano **già presentato un'istanza di rimborso** non sono tenuti a ripresentare la richiesta con il nuovo modello. Tali soggetti devono utilizzare il **nuovo modello solo se** intendono esercitare l'**opzione per l'utilizzo in compensazione** dell'importo rimborsabile (anche in parte); ciò in quanto tale possibilità è stata introdotta dalla nuova disposizione. Chi, invece, presenta l'**istanza per la prima volta**, utilizza il nuovo modello.
Agenzia delle Entrate, FAQ 29 maggio 2026

Commercialisti: prima sessione esami di Stato il 27 luglio 2026

Il CNDCEC ha reso noto che sono stati indetti gli **esami di Stato** di abilitazione all'esercizio delle professioni di **dottore commercialista e di esperto contabile**, nonché le **prove integrative** per l'abilitazione all'esercizio della **revisione legale**. Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo avranno inizio in tutte le sedi universitarie, per la prima sessione, il giorno **27 luglio 2026** e, per la seconda sessione, il giorno **16 novembre 2026**.
CNDCEC, informativa 29 maggio 2026, n. 85

Certificazione tax control framework: date e modalità test di valutazione

Il CNDCEC ha reso noto le informazioni sui **test di valutazione** relativi ai **percorsi formativi** previsti per l'**iscrizione nell'Elenco** dei professionisti abilitati alla **certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale**, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212. Le sessioni di svolgimento dei test sono, al momento, programmate nelle seguenti date:

- **5 e 25 giugno 2026**;
- **3 e 20 luglio 2026**;
- **5 agosto 2026**;
- **18 settembre 2026**.

CNDCEC, informativa 29 maggio 2026, n. 84

IMPRESA

Decoder: criteri e modalità di erogazione del contributo

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Il MIMIT ha definito **criteri e modalità** per l'**erogazione del contributo** destinato all'**acquisto di *decoder* digitali terrestri e satellitari**. La misura dispone di una dotazione complessiva di 30 milioni di euro, a valere sul PSC MIMIT. Il contributo è riconosciuto all'utente finale maggiorenne, appartenente a una famiglia anagrafica in regola con il pagamento del canone RAI, e può essere richiesto per un solo *decoder* per nucleo familiare, purché non siano stati già ottenuti contributi analoghi. Il beneficio è erogato sotto forma di ***voucher***, utilizzabile come sconto diretto in fattura, pari al 70% del prezzo, fino a 30 euro per i *decoder* terrestri e 70 euro per quelli satellitari. La **richiesta** avviene tramite la piattaforma PagoPA, che verifica automaticamente i requisiti e rilascia il *voucher*. Se non utilizzato entro la scadenza, l'importo viene ripristinato. Il **rimborso ai venditori** è gestito da Invitalia.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 19 maggio 2026 (G.U. 9 giugno 2026, n. 131)

Albo nazionale delle attività storiche: modalità attuative

Il MIMIT ha definito le **modalità attuative** dell'**Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici**, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 219/2024. Il decreto disciplina l'istituzione, la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo, costituito dagli albi regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane, trasmessi e aggiornati periodicamente dagli enti territoriali. L'Albo, articolato in una **sezione ordinaria** e in una **sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza**, è pubblicato sul sito del Ministero, con rinvii ai portali territoriali e ai siti Italia.it ed ENIT. Sono, inoltre, definite le **specifiche tecniche** per la raccolta dei dati e le scadenze annuali per la trasmissione degli aggiornamenti. A supporto del coordinamento istituzionale è istituito un **Comitato misto con funzioni consultive**.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 7 maggio 2026 (G.U. 9 giugno 2026, n. 131)

Misura PNRR M4C2 I.2.3: termine ultimazione attività al 30 giugno 2026

Il MIMIT ha differito al **30 giugno 2026** il termine di **ultimazione delle attività** in riferimento alla Misura PNRR M4C2 I.2.3, potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei **centri di trasferimento tecnologico**.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale 8 giugno 2026

Produzione di elettricità da fonti rinnovabili: in arrivo 23 miliardi di euro

L'Italia ha ottenuto l'**approvazione della Commissione Europea** per un regime di **aiuti di Stato** da 23 miliardi di euro, volto a sostenere la **produzione di elettricità da fonti rinnovabili**, in coerenza con il Patto per l'industria pulita. La misura, autorizzata nell'ambito della disciplina CISAF, prevede **contratti bidirezionali per differenza** (CfD) della durata di 20 anni, con pagamenti variabili basati sul prezzo di esercizio: lo Stato compensa quando i prezzi di mercato sono inferiori e riceve la

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

differenza quando sono superiori. Il regime sostiene tecnologie come **eolico *onshore*, solare e idroelettrico**, contribuendo agli obiettivi UE sulle rinnovabili al 2030 e alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. La Commissione ha ritenuto la misura necessaria, proporzionata e idonea ad accelerare la transizione verde e a favorire attività economiche strategiche.
Commissione Europea, comunicato stampa 8 giugno 2026

Bando ISI 2025: dal 24 giugno autenticazione su piattaforma informatica

Dalle ore 10:00 del **24 giugno 2026** è possibile **autenticarsi e accedere alla pagina di attesa** per la partecipazione allo **sportello** informatico (momento 4, della "*Tabella Temporale*"), relativo al **Bando ISI 2025**. Inoltre, a partire **dalle ore 11:00 e fino alle ore 11:20** del 24 giugno 2026, le imprese che si sono registrate correttamente al portale partecipante possono accedere, previa autenticazione, allo sportello informatico per l'**inoltro della domanda** (momenti 5 e 6 della "*Tabella temporale*" e delle "*Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico ISI 2025*").
INAIL, comunicato stampa 8 giugno 2026

Frodi informatiche in aumento: allerta UIF su rischi e SOS

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia segnala una crescita significativa di **truffe, frodi informatiche e illeciti tecnologici**, in linea con i *trend* internazionali, emersi dall'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, dai rapporti con autorità nazionali ed estere e dai controlli svolti. L'aumento delle **SOS** è accompagnato da un incremento delle richieste di collaborazione dell'Autorità giudiziaria e degli organi investigativi, anche per attività di *asset recovery* tramite le FIU estere. La digitalizzazione dei servizi finanziari, l'uso di pagamenti istantanei, *virtual IBAN* e cripto-attività accrescono la complessità dei **rischi**, aggravati da tecniche di ingegneria sociale, *deepfake* e identità sintetiche. La UIF richiama l'importanza della **collaborazione attiva antiriciclaggio** e fornisce elementi di attenzione aggiornati per individuare anomalie soggettive e oggettive, migliorare la qualità delle SOS e supportare le analisi finanziarie e le indagini.
UIF, comunicazione 8 giugno 2026

Cooperative: nuovo programma didattico corso di prima formazione revisori

Pubblicato il decreto con cui il MIMIT informa che è stato approvato, in parziale modifica del D.dir. 5 novembre 2025, il **nuovo programma didattico** del **corso di prima formazione** per **revisori di cooperative**, con l'indicazione dei relativi **moduli** e dei **docenti** incaricati.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale 5 giugno 2026

Appalti e revisione prezzi: Linee guida 2026

La **revisione ordinaria dei prezzi degli appalti di pubblici servizi e forniture** è una **clausola *win-win***, tanto che, anche se facoltativa, è raccomandata come *best*

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

practice, a tutela dell'intera filiera contrattuale e, in particolare, delle piccole e medie imprese. È questo il contenuto delle **Linee guida** predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzate alla corretta attuazione della revisione dei prezzi "ordinaria" ai contratti di durata di servizi e forniture, prevista dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Linee guida 5 giugno 2026

Cooperative sociali: campagna straordinaria ispettiva 2026

Il MIMIT ha pubblicato il decreto con cui la Direzione Generale Servizi di Vigilanza ha dato avvio a una **campagna ispettiva sulle cooperative sociali**. Il decreto dispone l'avvio dell'indicata campagna e stabilisce i criteri per l'individuazione del **campione di società da sottoporre a ispezione**.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 4 giugno 2026

Cybersicurezza: potenziamento competenze e infrastrutture

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale annuncia la pubblicazione, da parte del MUR, di un avviso da 12 milioni di euro, rivolto a un**iversità ed enti pubblici di ricerca**, per potenziare competenze e infrastrutture nel settore della **cybersicurezza**. Le **domande** sono presentabili sulla piattaforma CINECA **dal 30 giugno al 28 luglio 2026**. L'avviso prevede **due linee**:

- **Incentivazione della mobilità internazionale**, con 8 milioni per progetti di formazione avanzata, scambi, *workshop* e rafforzamento delle infrastrutture digitali (fino a 500.000 euro per progetto);
- **Protettori Digitali**, con 4 milioni per iniziative rivolte agli studenti su competenze di sicurezza informatica, uso consapevole delle tecnologie e IA, con premialità per la partecipazione femminile.

L'intervento si inserisce nella Strategia Nazionale di Cybersicurezza e nel Piano NIS2, rafforzando resilienza e capacità del sistema universitario.
ACN, comunicato stampa 4 giugno 2026; Ministero dell'Università e della Ricerca, avviso 1° giugno 2026

Crociera «tutto compreso»: azioni risarcitorie per danni al passeggero

Qualora una **crociera** presenti le caratteristiche di un **servizio turistico «tutto compreso»**, ai sensi del Reg. (CE) n. 392/2009 sulla responsabilità dei vettori marittimi, le **azioni risarcitorie** relative a un **danno alla persona** subito nel corso del trasporto via mare da un passeggero che si trova a bordo della nave da crociera sono disciplinate dal **regime di responsabilità del vettore marittimo** che effettua la crociera con tale nave.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 4 giugno 2026, causa C-629/24

Insolvenza transfrontaliera: niente immunità di giurisdizione Stati convenuti

Il quadro normativo dell'Unione in materia di **procedure di insolvenza** implica una **rinuncia** alla possibilità per gli **Stati membri** di invocare l'**immunità di**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

giurisdizione, quando vengono convenuti davanti ai giudici dello Stato in cui la procedura è stata aperta. L'**azione revocatoria proposta dall'amministratore giudiziario** rientra pienamente nell'ambito di tale disciplina, anche se diretta contro l'Amministrazione Fiscale di un altro Stato membro. Secondo l'Avvocato Generale, il diritto dell'Unione può prevedere una rinuncia, anche implicita, all'immunità statale, quando ciò risulta dalla struttura e dalla finalità dell'atto. Consentire a uno Stato di opporre l'immunità comprometterebbe l'efficacia delle procedure di insolvenza, creerebbe disparità tra creditori e priverebbe l'amministratore giudiziario di un ricorso effettivo. Tale rinuncia è, inoltre, coerente con i principi dell'ordinamento dell'Unione, fondati sulla cooperazione leale, sull'uguaglianza tra Stati membri e sull'accettazione della giurisdizione reciproca nelle controversie transfrontaliere.
Avvocato Generale UE, conclusioni 4 giugno 2026, causa C-41/25

Origine preferenziale delle merci: aggiornate le procedure operative UE

Pubblicato in G.U.U.E. il regolamento di esecuzione che, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447, aggiorna le **norme procedurali sull'origine preferenziale delle merci**. Le modifiche rispondono all'esigenza di modernizzare il quadro applicativo, alla luce della piena operatività del sistema REX, dell'evoluzione dei regimi preferenziali e delle nuove esigenze di semplificazione amministrativa. Il regolamento ristruttura la sezione dedicata all'origine preferenziale, introduce nuove definizioni, uniforma le procedure per gli **esportatori autorizzati** e armonizza l'applicazione delle **opzioni** previste dagli accordi preferenziali. Rafforza, inoltre, la cooperazione amministrativa, mantiene la soglia di 6.000 euro per gli esportatori non registrati, aggiorna le norme SPG e semplifica verifiche e domande di trattamento preferenziale. Sono soppressi e modificati vari allegati e viene istituito il sistema elettronico *e-PoC* UE per la gestione digitale delle prove dell'origine. L'**applicazione** decorre dal **23 dicembre 2027**.
Commissione UE, Regolamento di esecuzione (UE) 2 giugno 2026, n. 2026/1183 (G.U.U.E. 3 giugno 2026, Serie L)

Iper-ammortamenti 5.0: decreto, piattaforma e spese cloud

La Commissione Attività produttive della Camera ha fornito chiarimenti sull'applicazione degli **iper-ammortamenti** ex art. 1, commi 427-436, della legge n. 199/2025. È stato confermato che il **decreto attuativo del piano Transizione 5.0 è stato firmato** dai Ministri competenti e registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2026. Il GSE sta adeguando i propri sistemi informativi, per aprire quanto prima la **piattaforma** dedicata, così da consentire alle imprese l'invio delle comunicazioni e l'**accesso al beneficio**. La Camera ha evidenziato che la struttura procedurale, inclusi i compiti dei soggetti certificatori, è finalizzata a garantire monitoraggio, correttezza e tempestività, e che il MIMIT fornirà **FAQ e circolari** per agevolare l'applicazione della disciplina. È, inoltre, all'esame una soluzione normativa per includere tra le spese agevolabili anche i ***software in cloud* e "*as-***

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

***a-service*"**, allo stato attuale esclusi.
Camera dei Deputati, risposta a interrogazione 3 giugno 2026, n. 5-05448

Sostenibilità: anticipated financial effect

L'Organismo Italiano di Contabilità ha espresso la propria posizione ufficiale nell'ambito della consultazione pubblica avviata dalla Commissione Europea sulle bozze di atti delegati relativi ai **nuovi *standard* di sostenibilità** (*revised ESRS*) e allo ***standard* volontario**. L'OIC ha posto l'accento su alcuni aspetti tecnici essenziali, ribadendo, in particolare, le forti **perplessità sugli *anticipated financial effect***, data la limitata misurabilità e affidabilità di queste informazioni, stante la mancanza di metodologie mature e consolidate.
Fondazione OIC, comunicato stampa 3 giugno 2026

Aggiornate le norme UE sui prospetti: nuovi metadati e documenti ammessi

Un regolamento delegato UE modifica le **norme tecniche** di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 2019/979 per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei **dati necessari per la classificazione dei prospetti** e dell'elenco delle **informazioni che possono essere incluse nei prospetti mediante riferimento**.
Commissione UE, Regolamento delegato (UE) 23 febbraio 2026, n. 2026/395 (G.U.U.E. 2 giugno 2026, Serie L)

Composizione negoziata 2026: Guida

Portato a compimento l'adeguamento operativo della composizione negoziata al D.Lgs. n. 136/2024. Il provvedimento non incide sulla disciplina primaria e non introduce un nuovo istituto, ma opera sul piano della prassi, aggiornando alcuni strumenti previsti dal Codice della crisi d'impresa: dal **test pratico** alla ***check-list***, dal **protocollo dell'esperto** alla **formazione** e alla **piattaforma telematica**. Il decreto contiene la nuova Sezione II-bis ("*Specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci*") e il nuovo Allegato 5 ("*Indice relazione finale*").
Ministero della Giustizia, decreto dirigenziale 23 aprile 2026 (Bollettino Ufficiale 31 maggio 2026, n. 10)

LAVORO

PRISMA: accesso a datori di lavoro con dipendenti della Gestione pubblica

L'INPS amplia la platea dei **soggetti abilitati all'utilizzo della piattaforma PRISMA**, il servizio che consente ai datori di lavoro e agli intermediari autorizzati di consultare un **prospetto sintetico dell'anzianità assicurativa** dei lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS. Dopo una prima fase riservata ai datori di lavoro privati, l'accesso viene ora **esteso anche ai datori**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

di lavoro con personale iscritto alla Gestione pubblica, comprese le Pubbliche Amministrazioni. Il prospetto continua a svolgere una funzione di supporto nella verifica dell'applicabilità del **massimale contributivo** previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e tutela della *privacy*. Per i lavoratori pubblici, il documento evidenzia, altresì, l'eventuale presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo, prevista dall'art. 21 del D.L. n. 4/2019.
INPS, circolare 5 giugno 2026, n. 63

Trasparenza salariale: l'analisi dei Consulenti del lavoro

ll D.Lgs. n. 96/2026 non introduce soltanto nuovi obblighi informativi, ma impone alle imprese di **dimostrare la neutralità e l'oggettività** delle proprie **politiche retributive**. Una circolare predisposta dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, evidenzia come il nuovo sistema attribuisca rilevanza centrale alla capacità del datore di lavoro di **giustificare eventuali differenze salariali** attraverso criteri verificabili e non discriminatori. Dalla gestione delle richieste di accesso ai livelli retributivi medi, alla documentazione delle ragioni dei divari retributivi, fino al ruolo probatorio dei dati statistici nei giudizi antidiscriminatori, emerge la necessità di un ripensamento delle procedure interne e dei sistemi di *governance* delle retribuzioni.
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 5 giugno 2026, n. 3

Campagna RedEst 2026: redditi percepiti da pensionati all'estero

L'INPS comunica l'**avvio della Campagna RedEst 2026**, finalizzata alla **raccolta delle dichiarazioni reddituali** riferite all'anno 2025 dei **titolari di prestazioni collegate al reddito residenti all'estero**. Contestualmente, viene **riaperta la Campagna RedEst 2025**, per consentire l'adempimento da parte dei pensionati che non hanno ancora trasmesso i dati relativi ai redditi del 2024. Il provvedimento fornisce, inoltre, indicazioni operative per Patronati, Consolati e Strutture territoriali INPS, richiamando le modalità di accertamento reddituale previste dalla normativa vigente.
INPS, messaggio 4 giugno 2026, n. 1864

Licenziamenti collettivi: rilevanza trasferimenti a lunga distanza sulle soglie

La **risoluzione del contratto di lavoro**, causata dal **rifiuto del lavoratore** di accettare un **trasferimento** del luogo di lavoro **distante e definitivo**, disposto unilateralmente dal datore, rientra nella nozione di licenziamento ex Dir. n. 98/59/CE. Queste cessazioni, qualificate come **licenziamenti indiretti**, devono essere obbligatoriamente **computate** nel calcolo delle soglie numeriche per l'attivazione della **procedura di licenziamenti collettivi**, inclusi gli obblighi di informazione e consultazione sindacale. Gli Stati membri non possono escludere queste fattispecie dal conteggio, nemmeno se la normativa nazionale prevede soglie di attivazione più basse, al fine di garantire una tutela dei lavoratori

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

uniforme, in caso di modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 4 giugno 2026, causa C-907/24

Giudici tributari onorari: procedura di infrazione contro l'Italia per disparità

La Commissione Europea ha avviato una **procedura di infrazione** nei confronti dell'Italia, contestando la **disciplina applicabile ai giudici tributari onorari**. Secondo Bruxelles, l'attuale normativa italiana determina una **disparità di trattamento rispetto ai magistrati tributari professionali**, nonostante lo svolgimento di funzioni giurisdizionali analoghe. Le criticità riguardano, in particolare, il **mancato riconoscimento di un rapporto di lavoro**, con conseguenze su ferie annuali, tutela previdenziale, congedi per malattia e maternità, nonché sul livello dei compensi percepiti. La Commissione ritiene che tali differenze possano risultare incompatibili con le direttive europee in materia di lavoro a tempo parziale, orario di lavoro e tutela della maternità. L'Italia dispone ora di due mesi per fornire le proprie osservazioni e adottare eventuali misure correttive, evitando il possibile passaggio alla fase successiva della procedura di infrazione.
Commissione UE, procedura di infrazione, lettera di costituzione in mora INFR(2026)4004

Certificazione contratti e attività ispettiva

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro commenta la sent. n. 11276 del 2026 della Corte di Cassazione, che affronta il **rapporto tra certificazione dei contratti di lavoro e poteri di vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro**, precisando che l'efficacia dell'atto certificatorio presuppone la legittima costituzione dell'organismo che lo ha emanato. Quando la **commissione certificatrice** risulta **priva dei requisiti** previsti dalla normativa, l'Amministrazione può procedere direttamente agli accertamenti e all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, senza la necessità di impugnare preventivamente la certificazione.
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 29 maggio 2026

Editoria: accesso a contributi per investimenti in tecnologie innovative 2025

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il decreto con cui definisce le **modalità di accesso ai contributi** previsti dal D.P.C.M. 17 settembre 2025 per gli **investimenti in tecnologie innovative, realizzati nel 2025 da imprese editrici, agenzie di stampa ed emittenti radio-televisive**. La misura, autorizzata dalla Commissione Europea, dispone 42 milioni di euro a fondo perduto (8 milioni per editoria e agenzie; 34 milioni per il settore radiotelevisivo), destinati all'ammodernamento tecnologico e alla transizione digitale. L'accesso è riservato a soggetti in possesso di specifici requisiti professionali, autorizzatori e determinati codici ATECO. Le **domande** possono essere presentate **dal 30 giugno al 29 luglio 2026** tramite le piattaforme dedicate. Il **contributo**, pari al 70% delle spese ammissibili, è riconosciuto nei limiti degli stanziamenti e ripartito proporzionalmente in caso di

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

insufficienza delle risorse; è soggetto a ritenuta IRES ed erogato tramite accredito sul conto del beneficiario.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 20 maggio 2026

Prestazioni INAIL: importi rivalutati per il 2026

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato l'importo delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL per i settori **industria, agricoltura e navigazione**, con decorrenza **dal 1° luglio 2026.** Tra gli effetti più rilevanti del provvedimento vi è l'aggiornamento della retribuzione media giornaliera, parametro fondamentale per la determinazione delle rendite INAIL. Dal 1° luglio 2026, tale valore viene fissato in **98,63 euro**, con conseguente adeguamento dei limiti retributivi annui da assumere ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche. Per il personale marittimo continuano ad applicarsi specifici massimali differenziati per comandanti, capi macchinisti e ufficiali di bordo. L'aggiornamento riguarda anche l'assegno mensile per assistenza personale continuativa (APC), riconosciuto agli invalidi del lavoro che necessitano di assistenza permanente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita. A decorrere dal 1° luglio 2026, l'importo dell'assegno funerario è determinato in **12.515,64 euro**.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 11 maggio 2026, n. 58

Assegno di incollocabilità INAIL: rivalutazione

Il Ministero del Lavoro ha disposto la rivalutazione dell'assegno mensile di incollocabilità erogato dall'INAIL ai lavoratori titolari di rendita che, a causa delle conseguenze permanenti derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale, si trovano in condizioni tali da rendere particolarmente difficoltoso il loro reinserimento occupazionale. L'aggiornamento recepisce la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata tra il 2024 e il 2025, pari all'1,4%, e determina il nuovo importo della prestazione in **312,55 euro mensili**, a decorrere **dal 1° luglio 2026**.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 11 maggio 2026, n. 56

Prestazioni medici esposti a radiazioni ionizzanti

Il Ministero del Lavoro ha disposto l'aggiornamento di alcune prestazioni economiche erogate dall'INAIL in conseguenza della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all'1,4% tra il 2024 e il 2025. In particolare, **dal 1° luglio 2026**, per i medici colpiti da malattie derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti viene fissata in **67.802,97 euro** la nuova retribuzione convenzionale di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche, con contestuale rivalutazione delle rendite in corso di godimento mediante applicazione del coefficiente 1,014.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 11 maggio 2026, n. 55

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Oscillazione tasso di premio e aggiornamento tariffe 2026

Il Ministero del Lavoro e il MEF hanno approvato una serie di modifiche alle **modalità di applicazione delle tariffe dei premi INAIL**. Il provvedimento recepisce le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto e introduce una **revisione delle aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico**, con effetto dal 1° gennaio 2026. Contestualmente, vengono aggiornati alcuni articoli delle modalità applicative delle **tariffe** e modificate le descrizioni di specifiche lavorazioni ai fini assicurativi.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 2 aprile 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

AGENDA

Scadenze dall'11 al 25 giugno 2026

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	GIUGNO 2026	
lunedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Fatturazione differita e annotazione	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della dichiarazione IVA annuale	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
martedì 16	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento IMU del 2025	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento prima rata in acconto per il 2026 dell'imposta municipale propria	
mercoledì 17	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
sabato 20	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	
giovedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl